

FAQ

TITOLI DI ACCESSO:

1) Quali titoli di studio danno accesso ai profili professionali di **AA, AT, CO, IF, GA, CR e CS**?

a) Assistente amministrativo (AA): diploma di maturità.

b) Assistente tecnico (AT): diploma di maturità corrispondente ad una o più specifiche aree professionali, definite dalla tabella di corrispondenza tra i titoli di studio e i laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

c) Cuoco (CO oppure CU): diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

d) Infermiere (IF): laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di infermiere.

e) Guardarobiere (GA oppure GU): diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

f) Addetto alle aziende agrarie (CR): diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale.

g) Collaboratore scolastico (CS): diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

2) È possibile accedere alle graduatorie di terza fascia del personale ATA con il **diploma di licenza media**?

In base alla normativa vigente, **il diploma di licenza media non costituisce titolo di accesso**. Tuttavia, sono previste delle **eccezioni**.

Infatti, il diploma di licenza media può essere titolo di accesso alle graduatorie del personale ATA solo se:

- si è già inseriti nelle graduatorie di terza fascia con la licenza media quando questa era ritenuta titolo di accesso e se l'aggiornamento delle graduatorie è stato sempre fatto;
- oppure se si hanno almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi;
- oppure se si è inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e D.M. 24 marzo 2004, n. 35.

TITOLI CULTURALI VALUTABILI DIVERSI DAL TITOLO DI ACCESSO:

Quali **altri titoli** sono valutabili oltre al titolo di accesso?

1) Si valutano **titoli di studio diversi dal titolo di studio di accesso**;

2) Sono valutabili anche i **titoli equipollenti conseguiti all'estero**, purché siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro detto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.

Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

3) Per quanto riguarda il **Diploma di Laurea**, si valutano:

- le lauree quadriennali, le lauree di 1° livello (triennali), le lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali);
- i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
- il diploma ISEF, in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

4) Si valuta l'**Attestato di qualifica professionale** (rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13) **per la trattazione di testi e/o la gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici**;

5) È valutato l'**Attestato di addestramento professionale per la dattilografia** o per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici;

7) Viene valutata l'**idoneità in concorso pubblico** per posti riguardanti i profili del personale ATA;

8) Sono, altresì, valutate le **certificazioni informatiche e digitali** e le **Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari** rilasciati dalle Regioni.

PUNTEGGIO TITOLI DI ACCESSO:

1) Qual è il **punteggio attribuito al titolo di studio di accesso** ai profili professionali del personale ATA?

- Si fa riferimento al **voto riportato nel titolo di studio, rapportato a 10**. Es.: voto 80/100 = 8 punti ($80 \times 10 \div 100$); voto 75/100 = 7,5 punti ($75 \times 10 \div 100$); voto 48/60 = 8 punti ($48 \times 10 \div 100$).

- Chi ha ottenuto una **votazione espressa in giudizio**, ad ogni singolo giudizio verrà attribuito un punteggio:

- Sufficiente = 6 punti
- Buono = 7 punti
- Distinto = 8 punti
- Ottimo = 9 punti

2) Qual è il punteggio che viene attribuito al titolo di studio che non riporta né il voto né il giudizio?

Al **titolo di studio privo di voto o di giudizio** si attribuisce la **sufficienza**, quindi 6 punti.

PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI:

1) Quanto vale il **Diploma di laurea**?

Solo per i profili professionali di **AA, AT, CO e IF** vale **2 punti** e si valuta un solo titolo.

2) Quanto vale il **Diploma di maturità** diverso dal titolo di accesso?

Solo per i profili di **GA e CR** vale **3 punti**.

3) Quanto vale l'**Attestato di qualifica professionale** (rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13) **per la trattazione di testi e/o la gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici**?

Solo per il profilo di **AA** vale **1,50 punti** e si valuta un solo attestato.

4) Quanto vale l'**Attestato di addestramento professionale per la dattilografia** o per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici?

Solo per il profilo professionale di **AA** vale **1 punto** e si valuta un solo attestato.

5) Quanto vale l'**idoneità in concorso pubblico** per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondente, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali?

Solo per il profilo professionale di **AA** vale **1 punto** e si valuta una sola idoneità.

Solo per i profili professionali di **AT, CO, IF** vale **2 punti** e si valuta una sola idoneità.

6) Quanto vale l'**idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici** per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere o a posti di addetto alle aziende agrarie?

Solo per i profili professionali di **GA e CR** vale **2 punti** e si valuta una sola idoneità.

7) Quanto valgono le **certificazioni informatiche e digitali**?

Solo per i profili professionali di **AA e AT** valgono **da 0,50 a 0,60 punti**, in base al titolo e al livello, secondo quanto specificato nelle tabelle valutazione titoli. Si valuta un solo titolo.

Per i profili professionali di **CO, IF, GA, CR e CS** i **punteggi sono dimezzati** e vanno **da 0,25 a 0,30 punti**, in base al titolo e al livello, secondo quanto specificato nelle tabelle valutazione titoli. Si valuta un solo titolo.

8) Quanto valgono le **Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari** rilasciati dalle Regioni?

Solo per il profilo professionale di **CS** valgono **1 punto** e si valuta un solo titolo.

SERVIZIO VALUTABILE

1) Criteri generali di valutazione del servizio: qual è il servizio valutabile?

- Il servizio da valutare è solo **quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.**, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell'art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

- Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello **relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.**

- **I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, sono valutabili?**

No, non sono valutabili, ad eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (**mandato amministrativo, maternità, servizio militare, congedo parentale, etc.**), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

- **Sono, infine, valutabili**, a prescindere da ogni effetto economico, quei **periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.**

2) Il servizio prestato presso Enti Locali è valutabile?

Il servizio da valutare è **solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL.** (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana), cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità di operatore socioassistenziale nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

3) È possibile valutare il servizio prestato presso Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato e Azienda di Stato Servizi Telefonici (ex SIP)?

- **I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni** sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati **fino al 31.12.1993** e, pertanto, **sono valutabili.** Dopo questa data non sono valutabili.

- **I servizi prestati presso Ferrovie dello Stato** sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati **fino al 13.06.1985** e, pertanto, **sono valutabili.** Dopo questa data non sono valutabili.

- **I servizi prestati presso Azienda di Stato Servizi telefonici** sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati **fino al 13.12.1992** e, pertanto, **sono valutabili.** Dopo questa data non sono valutabili.

4) I servizi prestati con contratto d'opera possono essere valutati?

- I contratti di prestazione d'opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che **il servizio prestato con contratto d'opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato”** e quindi esso **non va valutato** ai sensi delle tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 allegata alla DM 640/2017.

- **È, invece, valutabile come servizio la partecipazione a progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell'istruzione**, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, in quanto detta valutazione è espressamente prevista sia dalle stesse convenzioni che dalle disposizioni normative cosiddette “salva precari” e recentemente dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013.

5) Il servizio prestato presso le ASL è valutabile?

Sull'argomento ci sono stati, e ci sono, pareri discordanti. Ad oggi, il MIUR non si è espresso in tal senso, né tantomeno ci sono riferimenti a tale servizio nel D.M. 640/2017.

I Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, hanno modificato profondamente la natura giuridica delle vecchie USL (Unità sanitarie Locali), la loro “territorializzazione”, le loro competenze in riferimento alla materia socioassistenziale, l'impianto organizzativo, le modalità di finanziamento. Cioè si è avuta l'“aziendalizzazione” della sanità.

In particolare, le USL, ora ASL (Azienda Sanitaria Locale), diventano aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Alla luce di quanto appena detto, a livello normativo si ritiene che **il servizio prestato presso le ASL o le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere)**, essendo Enti di diritto pubblico, **non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.**, e come tale **non è oggetto di valutazione.**

6) Sono valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarie?

Si, il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, è valutabile. **Il punteggio** ad esso attribuito **è ridotto alla metà.**

7) Può essere valutato il servizio prestato nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato?

- **Fino all'anno accademico 2002/2003**, il servizio effettivo prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato **è considerato valido e come tale valutato.**

- **A decorrere dall'anno accademico 2003/2004**, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, **è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni"**.

8) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero può essere valutato?

Si, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri è valutato **alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale**.

9) Può essere valutato il Servizio Militare di leva? Se sì, come viene valutato?

Si, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono valutabili.

- Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati **in costanza di rapporto di impiego** sono considerati **servizio effettivo nella medesima qualifica**.

- Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati **non in costanza di rapporto di impiego** sono considerati come **servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali**.

- Il servizio militare **in ferma di leva volontaria** è da valutare come **servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali**.

10) Il Servizio Civile svolto successivamente all'obbligo di leva è valutabile?

Si, il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è **considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**.

11) Si possono valutare i servizi prestati in qualità di LSU e LPU?

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo. 28.02.2000, n. 81).

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007.

12) Il servizio di insegnamento nei corsi di richiamo culturale di istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.) può essere valutato?

Si, i **corsi** di richiamo culturale di istruzione secondaria (**C.R.A.C.I.S.**) erano quei corsi che avevano lo scopo di impartire l'istruzione media a coloro che, avendo superato l'età dell'obbligo scolastico, non l'avevano ricevuta nella scuola media ordinaria.

PUNTEGGIO TITOLI DI SERVIZIO:

1) Quanto vale il **servizio prestato nelle scuole dell'infanzia statali**, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, primarie statali e di istruzione secondaria o artistica statali, **nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali**? Il servizio svolto nei singoli profili professionali (**AA, AT, CO, IF, GA, CR, CS**) vale:

- **6 punti** per ogni anno scolastico;
- **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico).

2) Quante vale il medesimo **servizio prestato nelle scuole dell'infanzia non statali** autorizzate, primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, nelle scuole non statali paritarie?

Il punteggio da attribuire a tale servizio prestato nei singoli profili professionali (**AA, AT, CO, IF, GA, CR, CS**) è **ridotto alla metà**:

- **3 punti** per ogni anno;
- **0,25 punti** per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

3) Quanto vale **altro servizio prestato nelle scuole statali** sopra elencate, compresi il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali e il servizio prestato come modello vivente?

□ Per i profili professionali di **AA, AT, CO, IF** vale:

- **1,20 punti** per ogni anno
- **0,10 punti** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 1,20 punti per ciascun anno scolastico);

□ Per i profili professionali di **GA, CR, CS** vale:

- **1,80 punti** per ogni anno
- **0,15 punti** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 1,80 punti per ciascun anno scolastico);

4) Quanto vale il **medesimo servizio prestato nelle scuole dell'infanzia non statali** autorizzate, primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, e nelle scuole non statali paritarie?

Per tutti i profili professionali (**AA, AT, CO, IF, GA, CR, CS**) il **punteggio è ridotto alla metà**.

Quindi:

□ Per i profili professionali di **AA, AT, CO, IF** vale:

- **0,60 punti** per ogni anno
- **0,05 punti** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 0,60 punti per ciascun anno scolastico);

□ Per i profili professionali di **GA, CR, CS** vale:

- **0,90 punti** per ogni anno
- **0,075 punti** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 0,90 punti per ciascun anno scolastico);

5) Quanto vale il **servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici?**

Per tutti i profili professionali (**AA, AT, CO, IF, GA, CR, CS**) vale:

- **0,60 punti** per ogni anno;
- **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 0,60 punti per ciascun anno scolastico).

6) Quanto vale il **servizio prestato nei convitti** annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli **educandati femminili dello Stato?**

Solo per i profili professionali di **CO e IF** vale:

- **6 punti** per ogni anno scolastico;
- **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico);

7) Com'è valutato il **servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale?**

Per tutti i profili professionali (**AA, AT, CO, IF, GA, CR, CS**) è valutato **per intero**.

8) Il **servizio prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999** come viene valutato?

Viene **equiparato**, ai fini del punteggiaggio, **al servizio prestato con rapporto di impiego con lo Stato** purché svolto nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
